



## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Con sentenza 8445/2018 il Giudice di Pace di Napoli ha solo parzialmente accolto la domanda con la quale [redacted] aveva chiesto di condannare spa [redacted] a pagargli la somma di € 2706,62 a titolo di commissioni e premio assicurativi non goduti, nonché di una quota di rimborso del mutuo inclusa nel conteggio d'estinzione ma che era già stata pagata dal mutuatario, da rimborsare avendo il [redacted] estinto anticipatamente a febbraio 2015 il finanziamento mediante cessione di quinto dello stipendio a lui concesso dalla [redacted] con contratto del gennaio 2010; il GdP ha condannato la convenuta a pagare all'attore la sola somma di € 273, oltre interessi legali dalla domanda, compensando le spese di lite; ha proposto appello [redacted] chiedendo di accogliere integralmente la domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione; spa [redacted] in questo grado è rimasta contumace; ora la causa va decisa.

L'appello è stato ritualmente notificato ai difensori costituiti in primo grado di spa [redacted], il 2/10/2018, ossia nel termine di 6 mesi (considerando la sospensione feriale) dal 2/3/2018, quando è stata depositata la sentenza impugnata.

Il GdP ha ritenuto che la società mutuante non fosse legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione di € 229 quale quota di premio assicurativo non goduto dal mutuatario a seguito dell'estinzione anticipata, perché questa avrebbe dovuto essere rimborsata dalla compagnia assicurativa presso la quale era stata stipulata la polizza a copertura del rischio che il mutuatario decedesse prima di avere rimborsato integralmente il finanziamento; e non fosse legittimata nemmeno rispetto alla domanda di restituzione di € 2205,62 quale quota di commissioni per l'istruzione della procedura per la pratica di finanziamento, non utilizzate dal mutuatario sempre a seguito dell'estinzione anticipata, perché tale somma avrebbe dovuto essere rimborsata dalla società mediatrice che aveva eseguito tali attività, srl [redacted].

L'appellante sostiene di aver diritto a che sia la mutuante a restituirgli il premio assicurativo per il periodo in cui la copertura assicurativa non ha avuto effetto (dato che il finanziamento è stato estinto anticipatamente), perché è alla mutuante che lo aveva versato quando stipulò il contratto, e perché la polizza era inscindibilmente collegata al contratto di finanziamento. Detto motivo d'appello è fondato. La domanda va qualificata come ripetizione d'indebito ex art. 2033 cc, poiché l'appellante deduce che il pagamento di una somma a titolo di premio assicurativo, a copertura del rischio di decesso del mutuatario per il periodo in cui le rate di



finanziamento avrebbero dovuto continuare ad esser pagate, ma non lo sono poi state perché il rapporto è stato estinto anticipatamente (tra la 63° e la 120° rata originariamente previste), è divenuto privo di causa. Come affermato da Cass. 7871/2011: “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.” Spa incassò direttamente dal la somma di € 471,74 a titolo di: “Premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Cessionario ...” (spa : cessionaria del quinto dello stipendio del mutuatario) “... ha ottenuto, nell'interesse del Cedente ...” ( ) “ ... copertura del rischio di decesso che avvenga prima dell'estinzione del debito.” Dai documenti in atti, risulta che spa incassò la somma a titolo di premio assicurativo, e non agì quale rappresentante della compagnia assicurativa, della quale non spese il nome. La somma rientrava nello “importo finanziato lordo” di € 32760 che il si obbligò a rimborsare esclusivamente a spa in 120 rate mensili mediante trattenute dalla retribuzione a lui spettante quale dipendente da Dallo stesso contratto di finanziamento, peraltro, risulta che fu proprio , a stipulare la polizza, e nemmeno quale rappresentante del bensì solo “nell'interesse” dello stesso. In sostanza, la mutuante incassò dal mutuatario la somma da versare come premio per stipulare successivamente la polizza assicurativa: come tale, è legittimata passiva rispetto alla domanda di ripetizione d'indebito proposta in questa sede. Va anche sottolineato che non è esatto quanto affermato nel contratto (predisposto dalla mutuante) circa l'interesse a stipulare la polizza: l'interesse principale era della stessa spa , che in questo modo non correva il rischio di perdere il rimborso delle rate, nel caso in cui il fosse prematuramente scomparsa.

Col secondo motivo d'appello, si sostiene che la mutuante gli debba restituire la quota parte, relativa al periodo per il quale il contratto non ha più avuto vigore, della commissione d'intermediazione e della commissione a favore di per un totale di € 4769,77, incassate da spa ; quando venne stipulato il contratto; e ciò sostanzialmente per le stesse ragioni esposte illustrando il primo motivo d'impugnazione: la mutuante trattene “alla fonte” la somma “che poi in altre sedi e in diversi momenti avrà girato ... all'intermediario”. Anche questo motivo d'appello è fondato. Dalla documentazione in atti risulta che spa trattene in proprio la somma in questione, e non agendo quale rappresentante della società mediatrice, della quale – stando ai documenti in atti – non spese il nome. Anche per la restituzione della quota parte di tale onere contrattuale, legittimata passiva ai sensi dell'art. 2033 cc è la società convenuta/appellata. Peraltro, della somma di cui si



discute fanno parte € 1821,37 espressamente qualificati in contratto come “Commissione a favore di [redacted]”, sui quali non sembra vi siano dubbi che debbano essere restituiti appunto da spa [redacted], visto che nel contratto stesso si afferma che siano stati pagati per attività svolta a favore della stessa mutuante. In ogni caso, l’intera somma di cui qui si discute pari ad € 4769,77 era anch’essa inclusa nello “importo finanziato lordo” di € 32760 che il [redacted]: si obbligò a rimborsare esclusivamente a spa [redacted] in 120 rate mensili mediante trattenute dalla retribuzione a lui spettante quale dipendente da [redacted]. Peraltro, l’attività di mediazione è svolta nell’interesse di entrambe le parti dell’affare, in questo caso anche di spa [redacted] per cui non c’è ragione di ritenere che il [redacted] possa avere avuto un rapporto contrattuale esclusivo con l’intermediario.

Posto dunque che spa [redacted] è legittimata passiva rispetto alla domanda proposta in primo grado dal [redacted], detta domanda va accolta così come formulata, per la parte in cui è stata rigettata dal GdP.

Al presente caso non può applicarsi direttamente l’art. 125 sexies Tub (in base al cui primo comma: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”): il contratto per cui è causa, secondo quanto afferma lo stesso appellante, è stato stipulato nel gennaio 2010, prima che il D.L.vo 141/2010 introducesse appunto l’art. 125 sexies nel Tub. Tuttavia, l’art. 3.1 D.Min. Tesoro 8/7/1992 stabilisce “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo.”, e l’art. 125.2 Tub nel testo vigente prima del D.L.vo 141/2010: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”; quest’ultima norma è effettivamente applicabile al presente caso, anche se il Cicer non ne ha mai specificato le modalità applicative, perché stabilisce un diritto, che come tale deve poter essere esercitato pure qualora l’organo delegato non abbia adempiuto all’obbligo di integrare il contenuto del riconoscimento del diritto stesso. Spetta al giudice applicare dunque l’art. 125.2 Tub nel testo previgente, e ciò non può che essere fatto alla luce dell’art. 125 sexies Tub entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto per cui è causa: una norma che di fatto interpreta autenticamente il significato di “equa riduzione del costo complessivo del credito”. Ora, è logico che debbano essere restituiti al mutuatario gli oneri da questo pagati in previsione di una durata del



contratto, superiore a quella effettiva. Non può essere applicato l'art. 3 del contratto del gennaio 2010, nella parte in cui esclude che in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle lettere *a, b, c, e, f* (tra cui le commissioni e il premio assicurativo) non possano essere rimborsati al mutuatario – nella misura in cui tale clausola contrattuale riduca il diritto del mutuatario all'equa riduzione del costo complessivo del credito; infatti, l'art. 125 Tub rientra nel titolo VI del Testo Unico Bancario, le cui norme, ai sensi dell'art. 127 Tub, possono essere derogate solo in senso più favorevole al cliente. In base alla sentenza 383/2018 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.", senza distinguere tra costi upfront e recurring. L'art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CE recita: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", e tale testo sostanzialmente coincide con quello dell'art. 125 sexies.1 Tub: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."; e si è visto che legittimamente l'art. 125.2 Tub, nel testo vigente quando venne stipulato il contratto per cui è causa, va interpretato alla luce della norma sopravvenuta, il cui testo è perfettamente compatibile con quello della norma previgente, ma più specifico.

Conclusivamente, la somma che spa ; dovrà pagare a la somma di € (5241,51 : 120 x 58 =) 2533,39 (ossia: il totale pagato dal mutuatario per commissioni e premio assicurativo : il numero totale di mesi di durata prevista del rapporto x il numero di mesi nei quali il rapporto non si è effettivamente svolto) – 99,76, ossia la somma decurtata dalla mutuante al momento del rimborso anticipato = 2433,63; su tale somma non sono dovuti interessi, perché non richiesti con l'atto di citazione (si veda Cass. 18292/2016: "In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte." – e ciò anche se il GdP, con capo della sentenza non impugnato, li ha riconosciuti sulla somma da lui liquidata in primo grado.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



**PQM**

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ vertente tra: \_\_\_\_\_

- 1) Condanna spa \_\_\_\_\_ a pagare a \_\_\_\_\_, oltre a quanto già liquidato dal GdP con la sentenza di primo grado, l'ulteriore somma di € 2433,63;
  - 2) Condanna spa \_\_\_\_\_ a rimborsare a \_\_\_\_\_ le spese del primo grado del giudizio, che liquida in € 136 per esborsi ed € 1205 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore \_\_\_\_\_
  - 3) Condanna spa \_\_\_\_\_ a rimborsare a \_\_\_\_\_ le spese del presente grado, che liquida in € 174 per esborsi ed € 2400 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore delle avv.te \_\_\_\_\_
- Così deciso in \_\_\_\_\_ in data 5/2/2020 \_\_\_\_\_ Il giudice unico

